



**COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA**  
**PROVINCIA DI NAPOLI**

**REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA**  
**E DEI SERVIZI CIMITERIALI**

ai sensi del R.D. 27/07/1934, n. 1265, D.P.R. 10/09/1990 n. 285  
e alle circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998, L. 30/03/2001 n. 130  
LR 24 Novembre 2001 - n. 12 e LR 09/10/2006 n. 20 – L. R. 21 Gennaio 2010 n.2 art. 1 comma 75

**Approvato con delibera della Commissione Straordinaria n. 88 del 19/5/2010**

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**  
**CAPO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1.**  
**Oggetto**

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, pubblicato sulla G.U. del 12.12.1990 n. 239 e alle circolari Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993 e n. 10 del 31.07.1998 e della LR 24 Novembre 2001 n° 12 così come modificata dall'art. 1 comma 75 della L.R. n. 2 del 21.01.2010

**Art. 2.**  
**Competenze**

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

In caso di gestione in economia, le funzioni e l'organizzazione degli Uffici comunali, in materia di polizia mortuaria, sono determinate con il regolamento di cui all'art. 89 del D.lgs. 267/2000.

**Art. 3.**  
**Responsabilità**

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

**TITOLO II**  
**CIMITERI**

**CAPO I**  
**CIMITERI**

**Art. 4.**  
**Cimitero**

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento nel Cimitero

comunale, sito in Via Selva.

**Art. 5.**  
**Disposizioni generali Vigilanza**

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 31, 112, 113 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli art. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda A.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

**Art. 6.**  
**Reparti speciali nel cimitero**

Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura, rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato, secondo le tariffe vigenti sono a carico delle comunità richiedenti.

Gli arti anatomici di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

#### **Art. 7.**

##### **Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali**

Nel cimitero comunale, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
- c) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso;
- d) le salme delle persone che abbiano il coniuge o parenti entro il 3° grado sepolti in uno dei cimiteri del Comune;
- e) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
- f) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 295/90;
- g) di persone legate in vita da un vincolo di matrimonio o di convivenza, anche se non residenti al momento del decesso, purché sia verificato d'ufficio l'avvenuto sepoltura del primo coniuge nel cimitero comunale.
- h) sono altresì ricevute le salme di persone che non avevano più la residenza nel comune per essere state ospitate in case di riposo.
- i) sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 100 del DPR n. 285/90, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi, con le modalità di cui all'art. 47 del T.U. 445/2000.

Al di fuori dei casi sopra elencati, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di una salma su richiesta motivata di un parente del defunto.

#### **CAPO II**

##### **DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

#### **Art. 8.**

##### **Disposizioni generali**

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 nonché in conformità di quanto disposto dall'art. 9, commi 4 e segg. Della L.R. n. 24 novembre 2001, n. 12.

Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

#### **Art. 9.**

##### **Piano regolatore cimiteriale**

Il Comune adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.

Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.L..

Si applica l'art. 139 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali e regionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti - salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- e) delle zone soggette a tutela monumentale nonché, dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- c) tumulazioni individuali (loculi);
- d) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di

famiglia, di costruzione comunale, arcate di loculi;

- e) cellette ossario;
- f) nicchie cinerarie;
- g) ossario comune;
- h) camera mortuaria (deposito di osservazione);
- i) locali per il personale di custodia;

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 di cui il Comune dovrà dotarsi.

Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

Presso gli Uffici comunali è depositata una planimetria, in scala 1:500, del cimitero esistente nel Comune, estesa anche alle zone circostanti e comprendente anche le zone di rispetto cimiteriale.

### **CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

#### **Art. 10. Inumazione**

Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.

Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di **6** anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

Sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a 6 anni effettuate in aree di concessione.

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

#### **Art. 11. Cippo**

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da

un cippo, fornito e

messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide in pietra o marmo le cui dimensioni e caratteristiche strutturali saranno decise dall'Amministrazione Comunale nell'intento di uniformare tutte le lapidi dei campi comunali. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, età, delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe.

L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

#### **Art. 12. Tumulazione**

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente regolamento.

A far data dalla esecutività del presente regolamento, ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla colloca del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Le nicchie cinerarie individuali avranno misure che non potranno essere inferiori a m. 0,30, m. 0,30 e m. 0,50.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli art. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

#### **Art. 13. Deposito provvisorio**

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, è

ammesso il deposito provvisorio dei resti mortali raccolti in cassette di zinco per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe, edicole e cappelle, in loculi nella disponibilità del comune.

La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati.

La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e conservato presso la direzione cimiteriale.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune.

#### **CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

##### **Art. 14. Esumazioni ordinarie**

Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni.

Nel cimitero di Castello di Cisterna il turno ordinario di esumazione ordinaria è pari a 6 anni, giusto Decreto ministeriale agli atti d'ufficio.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte tutti i mesi, tranne maggio, giugno, luglio e agosto.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.

Il personale dell'ASL che vigila sulle operazioni di esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato e in caso di non completa mineralizzazione, il resto mortale potrà:

- a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere;
- b) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile;
- c) essere trasferito in altra fossa in contenitori di materiale biodegradabile. Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto esumato.

Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.

##### **Art. 15. Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie**

È compito del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentesi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo (almeno trenta giorni).

##### **Art. 16. Esumazione straordinaria**

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria il funzionario medico dell'ASL deve verificare, dall'autorizzazione al seppellimento, se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda A.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Tutte le esumazioni straordinarie e quelle effettuate per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.

##### **Art. 17. Estumulazioni**

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni, alla presenza del Dirigente del servizio d'igiene pubblica dell'A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.

Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
- su ordine dell'Autorità giudiziaria.

**Le estumulazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio igiene pubblica dell'A.S.L. di competenza per territorio, così come stabilito dall'art.88 e**

**dall'incaricato del Servizio di custodia cimiteriale, così come stabilito dal co.3 dell'art.83 e dall'art. 89 del D.P.R. 285/90.**

I feretri sono estumulati secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

I resti mortali individuati sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, acquisito il nulla osta da parte dell'ASL, è consentita la tumulazione nel a stessa o in altra sepoltura, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso, non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione, se non siano decorsi almeno due anni dalla precedente.

Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.

Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate nella circolare n. 10 del 31 luglio 1998 del Ministero della Sanità.

#### **Art. 18. Esumazioni ed estumulazioni.**

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento dei relativi diritti e tariffe.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché, le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni.

#### **Art. 19. Raccolta delle ossa**

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate in apposite cassette di zinco, così come stabilito dall'art. 36 del D.P.R. 285/90. Le stesse vengono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.

E consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stata o sia da tumulare un'altra salma. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e

cognome del defunto.

#### **Art. 20. Oggetti da recuperare**

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato fra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del Cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di n.12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.-

#### **Art. 21. Disponibilità dei materiali**

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché, i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti

prescritti per la nuova sepoltura.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

## **CAPO V CREMAZIONE**

### **Art. 22. Crematorio**

Si dà atto che il comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla stessa, si avvarrà dell'impianto funzionante più vicino.

Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante vicino o di quello eventualmente convenzionato.

### **Art. 23. Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione**

L'autorizzazione di cui all'art. 3, 1° comma lett. a della legge n.130 del 30/3/2001 spetta all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'Autorità Giudiziaria, il nulla osta della stessa Autorità Giudiziaria, recante specificazione che il cadavere può essere cremato.

L'autorizzazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, attraverso le seguenti modalità:

1. la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

2. l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;

3. in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del

coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile di ultima residenza del defunto;

4. la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;

La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto.

**La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:**

- a) aree a ciò destinate all'interno del cimitero di cui all'art.80 del DPR n°285/90;**
- b) in aree naturali appositamente individuate, nell'ambito delle aree di propria pertinenza dei comuni, delle province, della regione;**
- c) in aree private.**

**La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, co.1 del D.Lgs 30.4.1992, n°285.**

**La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso del proprietario e non dare luogo ad attività aventi fini di lucro.**

**La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti ai sensi dell'art. 3, co. 1, lettera c), della Legge 130/2001.**

La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'Associazione di cui alla lettera b, numero 2, cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune:

Fermo restando quanto stabilito dalla legge n. 130/2001 l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari. Nel caso di affidamento dell'urna cineraria per la conservazione nella propria abitazione si dovranno osservare le seguenti regole:

- l'affidamento avverrà, previa richiesta dell'interessato prima delle operazioni di cremazione, mediante la redazione di apposito verbale redatto in triplice copia di cui uno conservato agli atti dell'ufficio cimiteriale, uno consegnato all'interessato ed uno agli atti dell'ufficio di Stato civile.

- il verbale sopra richiamato conterrà tutte le clausole appresso riportate e sarà vincolante per il concessionario che, con la firma in calce, si impegna

all'osservanza dello stesso e di quanto previsto dal presente regolamento.

- il personale comunale addetto potrà, in qualsiasi momento procedere a verifica delle condizioni qui previste senza che il concessionario possa in alcun modo impedire l'accesso ai luoghi ove è conservata l'urna cineraria.

- in caso di cambio di residenza da parte del concessionario lo stesso provvederà, entro 10 giorni, ad effettuare comunicazione agli Uffici interessati notificando tutti i dati necessari per l'individuazione del nuovo luogo di residenza e, in caso di residenza fuori dal Comune di Castello di Cisterna, provvederà alla denuncia presso il nuovo Comune di residenza della presenza nella propria abitazione di urna e/o urne cinerarie notificando detta denuncia anche al Comune di Castello di Cisterna.

- l'urna dovrà essere custodita con diligenza, secondo le norme previste dalla legge 285/90, 130/2001, e dai regolamenti d'igiene e sanità che regolano la materia;

- il concessionario avrà l'obbligo di custodire l'urna in modo decoroso e al riparo di eventuali rischi di dispersione o perdita delle ceneri vigilando sulla integrità dei sigilli e la perfetta tenuta degli stessi.

- Nel caso vi fosse necessità di provvedere alla riparazione dei sigilli o altre operazioni di restauro che si rendessero necessarie, il concessionario provvederà ad informare l'Ufficio preposto e sotto la vigilanza dello stesso, nonché mediante Ditta specializzata, si provvederà alle necessarie opere e/o lavori che si intendono eseguire.

- L'urna dovrà essere custodita in un luogo idoneo.

- L'urna dovrà essere provvista di idonea targhetta di identificazione riportante gli estremi del defunto ben visibile in modo da non ingenerare eventuali equivoci da parte di terzi.

- In caso di rinuncia alla custodia e/o di revoca della concessione, il concessionario o, in caso di decesso di questi, i suoi aventi causa, sono tenuti alla tempestiva comunicazione all'Ufficio preposto e, mediante personale addetto e sotto la vigilanza di personale comunale, alla sistemazione dell'urna cineraria, a propria cura e spese, nel loculo e/o deposito urne cinerarie, presso il locale cimitero comunale.

- L'eventuale omesso adempimento di quanto sopra indicato, salvo che la fattispecie non configuri reato di cui all'art. 411 c.p., costituisce violazione sanzionabile ai sensi della vigente normativa.

- L'ammontare delle sanzioni sarà stabilito con apposito atto della Giunta Comunale.

Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'Autorità Sanitaria;

L'ufficiale dello Stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3) dell'art.3 della L.130/2001, o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno 20 anni;

Obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di 10 anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta per eventuali indagini per causa di giustizia;

#### **Art. 24.**

#### **Urne cinerarie e dispersione delle ceneri**

Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia o in sepoltura privata.

Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità ed ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. C) e lett. D) della legge 30/3/2001, n. 130.

La dispersione in area cimiteriale avviene mediante interramento.

### **CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI**

#### **Art. 25. Orario**

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, con ordinanza del Sindaco. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'incaricato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Il custode prima di effettuare la chiusura dei cancelli verifica l'assenza di visitatori nel cimitero.

**La disciplina degli orari per il servizio di sepoltura è stabilita con ordinanza sindacale che, per ragioni di igiene e salute pubblica, oltre che per l'efficienza del pubblico servizio è garantita tutti i giorni della settimana, compresi i festivi dalle ore 8,00' alle ore 12,00' e dalle ore 15,00' alle ore 17,00' (periodo invernale) e dalle ore 16,00' alle ore 18,00' (periodo estivo).**



**Art. 26.**  
**Disciplina dell'ingresso**

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
- c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

Per motivi di salute od età il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari.

**Art. 27.**  
**Divieti speciali**

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce; evitare gli squilli dei telefonini.
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
  
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria;
- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;

l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto;

m) qualsiasi attività commerciale e/o di lucro.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

**Art. 28.**  
**Riti funebri**

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

**Art. 29.**  
**Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni**

Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.

Ogni epigrafe, o sua modifica o aggiunta, deve essere approvata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché, il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.

Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

Si consente il collocamento di fotografia, purché, eseguita in modo da

garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

**Art. 30.  
Fiori e piante ornamentali**

Fiori e piante ornamentali possono essere poste ad ornamento delle sepolture, limitatamente ai mesi dell'anno climaticamente temperati, con divieto nei mesi estivi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

**Art. 31.  
Materiali ornamentali**

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del cimitero per un mese, perché, siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 21 in quanto applicabili.

**TITOLO III  
CONCESSIONI**

**CAPO I**

**TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

**Art. 32.  
Sepolture private**

Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

a) sepolture individuali (loculi, posti individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, etc.);

b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle edicole, tombe di famiglia, etc.);

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Comunale, è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

**Art. 33.**  
**Durata delle concessioni**

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

La durata è fissata:

- a) in 99 anni per le aree e manufatti (monumenti con tumulazioni plurime) destinati alle sepolture per famiglie e collettività
- b) in 99 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali
- c) in 99 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento di un nuovo canone di concessione di cui in tariffa.

Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di sottoscrizione dell'atto concessorio.

**Art. 34.**  
**Modalità di concessione**

L'assegnazione della concessione avviene secondo i criteri stabiliti dall'Amministrazione.

La concessione in uso delle sepolture di cui al 1 comma, non può essere in assoluto trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

La concessione non può essere fatta a persona o enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

**Art. 35.**  
**Uso delle sepolture private**

Salvo quanto già previsto dall'art. 33, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta:

- ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
- i fratelli e le sorelle (germani, consanguinei, uterini);
- il coniuge;
- i generi e le nuore;

- i conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al T.U. 445/2000. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione.

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 da presentare al servizio di Polizia Mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta. Tale dichiarazione potrà anche essere presentata per più soggetti ed avrà valore finché, il titolare mantiene tale qualità.

I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4 comma.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Nella tomba di famiglia potrà, in via eccezionale e per pura liberalità, essere concessa anche la tumulazione della salma di persona non consanguinea ma legata da motivi di affezione o di parentela allargata.

**Art. 36**  
**Manutenzione**

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Per la manutenzione straordinaria il Comune provvede mediante l'approvazione di apposite perizie o progetti, i cui oneri saranno ripartiti in quota tra i concessionari in ragione del numero dei posti in concessione.

Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;

gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

E' fatto divieto realizzare lapidi con oggetti, sporgenze e/o mensole di

qualunque misura, nonché operare modifiche ai prospetti delle edicole comunitarie che prospettano sui viali e/o spazi scoperti del cimitero.

### **Art. 37. Costruzione dell'opera – Termini**

Le concessioni in uso di aree per la costruzione di cappelle gentilizie e monumentini, ecc., impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

## **CAPO II ATTIVITA' EDILIZIA**

### **Art. 38. Disciplina delle attività edilizie**

La disciplina delle attività edilizie all'interno del cimitero viene regolata secondo quanto previsto dalla delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 21 febbraio 1996 che si riporta:

- La presente regolamentazione disciplina la costruzione delle cappelle gentilizie e delle edicole funerarie da realizzarsi sui lotti di terreno del tipo A, A/1 e B previsti nell'ampliamento del cimitero comunale.
- Le cappelle funerarie saranno realizzate nei lotti di terreno tipo A di dimensioni m. 4,50 x m. 3,50 e tipo A/1 di dimensioni m. 3,50 x m. 3,50.
- Le edicole funerarie saranno realizzate nei lotti di terreno tipo B di dimensioni m. 2,50 x m. 2,50.
- Per cappella funeraria (costruita su lotto A – dimensioni m. 4,50 x m. 3,50) e lotto A/1 m. 3,50x3,50) si intende la costruzione di una struttura chiusa perimetralmente sia in ipogeo che nella parte fuori terra.
- Per edicola funeraria (costruita su lotto B dimensioni m. 2,50 x m. 2,50) si intende una struttura chiusa in ipogeo e di tipo aperto nelle parti fuori terra ed in particolare: i loculi fuori terra possono occupare una superficie massima di mq 2,50 ( dimensioni massime m.2,50 x m. 1) posizionati sul bordo del lotto così come prevista dal progetto generale, con le lapide rivolte verso il viale.

- La costruzione delle cappelle e delle edicole è subordinata al rilascio di regolare permesso a costruire da parte del responsabile dell'ufficio tecnico e all'ottemperanza di tutte le norme vigenti in materia ed in particolare della L.R. n. 9 del 7 gennaio 1983

- Le strutture portanti verticali delle edicole e delle cappelle funerarie possono essere realizzate in calcestruzzo cementizio armato in murature o in marmo portante. Le strutture orizzontali (coperture) saranno del tipo misto tra calcestruzzi cementizi armati e laterizi.

- Le impermeabilizzazioni saranno realizzate utilizzando materiali correnti.

- I colori da impiegare per strutture e decorazioni devono essere non troppo forti con preferenza per i colori naturali dei materiali.

- Nello spazio antistante i loculi è consentita l'apposizione di soli elementi scultori amovibili.

- Per altezza massima per le cappelle ed edicole funerarie si intende quella misurata dalla quota del cordolo in pietrastrada del viale al punto più alto dell'edicola o cappella.

### **Art. 39. Edicole funerarie**

- Costruzione dell'ipogeo. E' consentita l'occupazione dell'intera area del lotto. Si possono ricavare loculi di sotterro fino ad una quota massima di m. 1,50 rispetto alla quota esterna di sistemazione dei lotti e comunque per un numero non superiore a 4 (quattro) cioè 2 (due) per ogni lato. I muri di contorno dovranno essere compresi nel perimetro del lotto.

- Tumulazione. La tumulazione è consentita a norma di legge nei loculi sotterranei e nei loculi dal di fuori terra aventi le seguenti dimensioni minime: lunghezza m. 2,05 altezza m. 0,60 profondità m. 0,75.

- Altezza massima consentita. L'altezza massima delle edicole è di m. 4,30.

- Copertura. La copertura è consentita per un massimo di 4/5 (quattroquinti) della superficie del lotto, ivi compresa quella dei loculi, in modo da avere sempre un arretramento del fronte della copertura dal confine del viale di cm. 50. I pilastri di sostegno dovranno essere posizionati ad un metro almeno dal bordo del viale. La copertura deve essere piana o inclinata (con pendenza massima del 30% (trentaper cento). E' consentita per tutti i lati liberi una sporgenza massima di cm. 10 per il gocciolamento delle acque.

- Recinzione. E' possibile recintare il lotto con strutture metalliche di altezza massima di un metro. Lo spazio tra i loculi costruiti e il pilastro di sostegno può eventualmente essere chiuso con: o con un muretto di altezza massima di un metro sovrastante pannellatura in vetro

trasparente, o con solo pannellatura in vetro trasparente, colorato o non.

- Lapidari. Sulle pareti delle lapidi è possibile realizzare oggetti solo se trattasi di elementi decorativi o suppellettili votive.

#### **Art. 40. Cappelle funerarie.**

- Costruzione dell'ipogeo. E' consentita l'occupazione dell'intera area del lotto. Si possono ricavare loculi di sotterro fino ad un quota massima di metri 2,25 rispetto alla quota esterna di sistemazione dei lotti e, comunque, per un numero non superiore a 6 (sei), cioè 3 (tre) per ogni lato. I muri di contorno dovranno essere compresi nel perimetro del lotto. L'accesso all'ipogeo dovrà realizzarsi con scala ricavata all'interno della cappella.

- Tumulazione. La tumulazione è consentita a norma di legge nei loculi sotterranei e nei loculi fuori terra. Per la tumulazione i loculi dovranno avere le seguenti dimensioni minime: lunghezza m. 2,05, altezza m. 0,60 profondità m. 0,75.

- L'altezza massima consentita delle cappelle è pari a m. 5,50.

- Copertura. La copertura è consentita per l'intera superficie del lotto ed è possibile una sporgenza massima di cm. 10 per il gocciolamento delle acque per tutti i lati liberi. La copertura può essere piana o inclinata. L'inclinazione è consentita solo nella misura del 30% (trenta per cento)

### **CAPO III DIVISIONI, SUBENTRI, RINUNCE**

#### **Art. 41. Divisione, Subentri**

Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria,

anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 35 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio Comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Responsabile del Servizio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 35, che assumono la qualità di concessionari.

In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 35, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il Comune avvierà le procedure per operare il censimento finalizzato alla verifica dei concessionari di aree e loculi cimiteriali per poi emettere i conseguenziali provvedimenti.

#### **Art. 42. Rinuncia a concessione di sepolture individuali della durata di 99 anni**

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di

sepulture individuali assegnate, a condizione che siano liberi o liberabili da salme o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o gli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

#### **Art. 43.**

#### **Rinuncia a concessione di aree libere, con parziale o totale costruzione, della durata di 99 anni**

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano stati eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri, o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma in misura pari 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata;

Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione, salvo i casi di decadenza, quando l'area o manufatto è comunque libera da salme, ceneri o resti;

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti il rimborso, il rimborso della sola area in concessione con i criteri di cui al precedente comma 1.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni alcuna

### **CAPO IV REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

#### **Art. 44. Revoca**

Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previo accertamento dei

relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.

Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

#### **Art. 45. Decadenza**

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- c) quando, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti.

#### **Art. 46. Provvedimenti conseguenti la decadenza**

Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Dopodiché, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

#### **Art. 47. Estinzione**

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

### **TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

#### **CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

##### **Art. 48. Accesso al cimitero**

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.

Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori verrà richiesta la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune.

Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del Servizio.

E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

##### **Art. 49. Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri**

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal responsabile del servizio tecnico competente del Comune, su conforme parere dell'ASL, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

A tal fine, prima del rilascio dell'autorizzazione ad eseguire i lavori all'interno del cimitero, occorre che l'impresa esecutrice sia in possesso delle autorizzazioni necessarie all'esercizio:

- a) iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività da svolgere;
- b) documento previsto dall'art.4 della L. 626/94, misure per la tutela e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;
- c) regolare iscrizione all'INPS e all'INAIL del personale utilizzato per effettuare il lavoro dichiarato nel documento di cui al punto b)

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa

autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, lapidi, ricordi, e similari.

**Art. 50.**  
**Responsabilità - Deposito cauzionale**

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono accompagnati dal versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in € 500,00, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni. Tale somma sarà versata prima dell'inizio dei lavori.

A titolo di rimborso delle spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, dovrà essere anticipatamente versata la somma forfettariamente determinata in € 100,00.

**Art. 51.**  
**Recinzione aree - Materiali di scavo**

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o

di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

**Art. 52.**  
**Introduzione e deposito di materiali**

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

**Art. 53.**  
**Orario di lavoro**

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio tecnico.

E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

**Art. 54.**  
**Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti**

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

**Art. 55.**  
**Vigilanza**

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge

L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone al Responsabile del Servizio Finanziario, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt. 48 e 50.

**Art. 56.**  
**Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri**

Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei



cimiteri.

Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;

b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;

c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;

b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;

c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;

d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;

e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché, alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

#### **Art. 57 Necroforo**

Al necroforo è affidato il servizio funebre che ha svolgimento all'esterno del cimitero, in particolare deve:

a. accertare che il feretro corrisponda alle prescrizioni stabilite secondo la destinazione e

porre quindi il bollo di verifica;

b. provvedere ad assistere alla deposizione della salma nel feretro e alla chiusura del

feretro stesso, previo accertamento di eventuali occorrenze per perdita di sostanze

organiche. Se il feretro metallico, assistere alla saldatura;

c. controllare che venga fissata nella parte superiore dei feretri la targa metallica di identificazione;

d. accompagnare e consegnare il feretro al cimitero unitamente all'ordine di seppellimento, annotandovi l'ora in cui è avvenuto il trasporto. Nel percorso dopo la cerimonia funebre, l'accompagnamento può essere affidato a persona addetta al trasporto; così anche quando la salma deve essere trasportata fuori Comune;

e. assistere, secondo le disposizioni impartite di volta in volta, i trasporti di salme per e dai locali di osservazione, obitori, istituti di medicina legale, sale di autopsia e sale anatomiche universitarie.

f. redigere apposito verbale di sigillatura per trasporto salme fuori Comune.

La mansione di necroforo è svolta dal direttore tecnico responsabile dell'impresa funebre.

#### **Art. 58 Custode**

Ad ogni ingresso del Cimitero ed in particolare nelle ore di visita, sono addetti uno o più custodi per la vigilanza, in entrata ed in uscita, dei visitatori, del personale autorizzato per lavori, dei veicoli e dei materiali, e per il controllo delle relative autorizzazioni.

Il custode all'ingresso principale cura anche la custodia e la vigilanza degli uffici, della cappella e degli stabili annessi e sorveglia i cadaveri deposti nell'apposito locale per il periodo di osservazione.

Inoltre sono di sussidio alle altre categorie di personale in caso di bisogno.

Cessato il servizio, i custodi devono riportare le chiavi dei cancelli d'ingresso all'ufficio del cimitero.

### **CAPO II FERETRI - TRASPORTI FUNEBRI E POMPE FUNEBRI**

#### **Art. 59 Definizione di trasporto funebre**

Costituisce trasporto funebre di cadavere, il trasferimento della salma dal luogo del decesso o rinvenimento al deposito d'osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi, utilizzando obbligatoriamente i carri funebri idonei ed il personale necessario. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, il prelievo, il trasferimento e la consegna di quest'ultimo al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione. Esso è servizio pubblico locale ad ogni effetto di legge.

Il trasporto funebre è disciplinato dal capo IV del D.P.R. 285/90, dal presente regolamento e dalle norme che potranno essere stabilite a mente della Legge Regionale 12/2001.

**Art. 60**  
**Norme generali per i trasporti**

In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato i feretri devono essere confezionati secondo le prescrizioni di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; inoltre, se effettuato dal mese di Aprile al mese di Settembre, compresi, o negli altri mesi solo se in località raggiungibile dopo 24 ore dal decesso, alla salma è da praticare, a cura del Responsabile Sanitario della A.S.L. NA 4 Distretto 71 o da altro personale tecnico da lui delegato, il trattamento igienico, di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.

Si osserveranno inoltre le indicazioni di cui al punto 9 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993.

La salma è da consegnare al necroforo di cui al successivo articolo e dovrà essere munita dei documenti di autorizzazione sia al trasporto che al seppellimento, nonché del verbale di riconoscimento e di consegna di cui all'art. 70.

**Art. 61**  
**Feretro individuale - deposizione**

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretri aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 64.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avviluppata in lenzuolo.

Se la morte è dovuta a malattia infettivo-diffusivo compresa nell'elenco del Ministero della Salute, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, oppure anche immediatamente, a seconda delle disposizioni impartite dal Medico Necroscopo, deve essere deposto nel feretro con gli indumenti di cui era vestito o avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività valgono le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 18 del D.P.R. n. 285/990

**Art. 62**  
**Autorizzazione alla sigillatura del feretro  
ed al seppellimento di cadaveri di nati morti, ossa, feti ecc.**

Salvo il nulla osta delle Autorità Sanitarie, preposte in materia, la sigillatura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dall'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune

ove è avvenuta la morte, che verrà consegnata, tramite il necroforo, al responsabile del Cimitero il quale dovrà accertare che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento dello Stato Civile e di Polizia Mortuaria. A margine dell'autorizzazione al seppellimento, l'Ufficio di Stato Civile emetterà l'autorizzazione al trasporto funebre per il locale Cimitero.

Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento dei nati morti, membra, di parti di cadavere, di ossa umane.

I prodotti abortivi, i feti, i prodotti del concepimento, aventi l'età presunta richiesta dall'art. 7 del D.P.R. n. 285/90, sono trasportati e seppelliti nel Cimitero previo permesso del Responsabile Sanitario della A.S.L. NA 4 Distretto 71 con le modalità indicate nel precitato articolo.

Il trasporto è disciplinato dall'art. 59 e seguenti.

Quando è data sepoltura ad un cadavere senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica, così come previsto dall'art. 75 del Nuovo Ord. Stato Civile

**Art. 63**  
**Sigillatura del feretro**

La sigillatura del feretro è fatta dal necroforo ed eccezionalmente, se si tratta di feretro metallico, da privato esperto con l'assistenza del necroforo. In ogni caso è eseguita dopo che sia trascorso il periodo prescritto dall'autorizzazione di cui al precedente art. 62 ed accertato che siano state eseguite le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma ed il feretro.

**Art. 64**  
**Feretri per inumazioni, tumulazioni e trasporti**

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali da impiegare devono assicurare la resistenza meccanica per il necessario supporto del corpo, l'impermeabilità del feretro e saranno in rapporto ai diversi tipi e durata di sepoltura e cioè:

a. per inumazione comune: il feretro deve essere possibilmente di legno forte, di noce, di mogano, di castagno ecc., stagionato; le tavole piattate nelle due facciate e dello spessore minimo di 2 cm.; la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;

b. per tumulazione in loculo singolo, anche in tomba di famiglia o cripta: è prescritta la duplice cassa, quella in legno avrà le stesse caratteristiche di cui alla lettera a) con spessore minimo di 2,5 cm, e quella di zinco, interna o esterna a quella di legno, dovrà avere uno spessore di 0,660 mm ed essere

ermeticamente chiusa mediante saldatura;

c. per trasporto da Comune a Comune con trasferimenti brevi e comunque aventi percorsi inferiori ai 100 Km:

1c) se destinata alla inumazione, viene usata una unica cassa aventi le caratteristiche di cui alla lettera a) con spessore minimo di 2,5 cm, perché il trasporto avvenga nei normali termini della morte e non a seguito di esumazione e non si tratti di persona morta per malattia infettiva;

2c) se destinata alla tumulazione, viene usata la duplice cassa, aventi le caratteristiche di cui alla lettera b), purché il trasporto avvenga nei normali termini dalla morte e non a seguito di esumazione o estumulazione e non si tratti di persona morta per malattia infettiva.

d. per trasporti da Comune a Comune con trasferimenti aventi percorso superiore ai 100 Km.:

1d) se destinata alla inumazione, viene usata la cassa aventi le caratteristiche di cui alla lettera a) con spessore minimo di 2,5 cm, ed è prescritto l'utilizzo di apposito contenitore, autorizzato dal Ministero della Salute o dalla Regione Campania, sia se è disposto all'interno della cassa di legno che all'esterno, purché il trasporto avvenga nei normali termini della morte e non a seguito di esumazione e non si tratti di persona morta per malattia infettiva.

2d) se destinata alla tumulazione è prescritta la duplice cassa, come alla lettera a) precedente e confezionata come prescritto dall'art.30 del Reg. P.M. 285/90, inoltre si ritiene superflua la cerchiatura qualora alla cassa metallica sia applicata una valvola o altro dispositivo atto a neutralizzare i gas di cui all'art.77 Reg. P.M. 285/90, oppure se la cassa di legno è racchiusa da quella metallica o da contenitore rigido da trasporto;

Se una salma, già sepolta, viene esumata per essere trasferita in altro comune o in altra sepoltura del Cimitero, il responsabile Sanitario dell'A.S.L. NA 4 Distretto 71 deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale esterno con lamiera metallica.

Se la salma proviene da altro Comune, il Direttore del Cimitero o suo delegato dovrà accertare la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui agli articoli precedenti, secondo la sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura nella terra, la cassa di zinco dovrà essere opportunamente tagliata prima dell'inumazione, dal personale interrottori del Cimitero, anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

E' vietato in ogni caso l'impiego di materiale non biodegradabile, e comunque non autorizzato dal Ministero della Salute o dalla Regione Campania.

Tutti i feretri devono portare il marchio con l'indicazione della ditta

costruttrice e/o del fornitore.

#### **Art. 65 Fornitura feretri gratuiti e a pagamento**

Il Comune provvede alla fornitura gratuita del feretro di cui all'articolo precedente comma 1 lettera a), nei modi di cui al successivo articolo 83, per salme di persone:

- a. il cui trasporto, nell'ambito del territorio comunale disposto dall'Autorità Giudiziaria;
- b. che risultano indigenti e che non abbiano familiari o parenti o tenuti agli alimenti.

In tal caso gli interessati si rivolgeranno all'Ufficio Assistenza Sociale del Comune che accerterà le condizioni di indigenza del defunto, ai sensi della Legge n. 328/2000 e con le modalità del Decreto legislativo 31.3.1998 n. 109, quale modificato legislativo 3.5.2000 n. 130 e relativi strumenti di attuazione, rilasciando l'ordine di esecuzione del trasporto funebre e della fornitura del feretro all'impresa funebre convenzionata.

La fornitura dei feretri, nei casi diversi dal comma 1, tanto per i campi comuni quanto per sepolture di famiglia, è sempre fatta da impresa funebre.

#### **Art. 66 Verifica feretri**

Ogni feretro, prima dell'impiego, deve essere sottoposto a verifica da parte del necroforo per accertare la stretta rispondenza al tipo di sepoltura cui è destinato, alle esigenze dell'igiene e del decoro ed alle norme di polizia mortuaria, di cui agli articoli precedenti.

#### **Art. 67 Piastrina di riconoscimento**

Sul piano esterno superiore di ogni feretro deve essere applicata, a cura del fornitore, apposita piastrina di piombo o di zinco elettrolitico, recanti impressi, in modo indelebile, il cognome e nome della salma contenuta con la data di nascita e di morte.

Per salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e di eventuali altri dati certi.

#### **Art. 68 Trasporto della salma non in sede di funerale**

Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione per il periodo prescritto, o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito con carro funebre, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; se viene impiegato il feretro, questo deve essere semiaperto.

Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso Ospedale, Istituto, Albergo, ecc., il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare che il funerale abbia inizio dalla porta della casa di abitazione, ove la salma viene trasferita poco prima dell'ora fissata per i funerali. Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Responsabile Sanitario della A.S.L. NA3 sud Distretto 48, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o all'obitorio e, in casi eccezionali, a luogo di speciale onore.

In eguale modo sono effettuati i trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio ecc. ed i trasporti al Cimitero di nati morti, feti, resti anatomici ecc.

#### **Art. 69** **Riti religiosi**

I sacerdoti della Chiesa Cattolica ed i Ministri degli altri Culti, di cui all'art.8 della Costituzione, a richiesta, possono intervenire all'accompagnamento funebre, conformandosi alle disposizioni circa lo svolgimento del funerale.

La salma può sostare in Chiesa o Tempio solo per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa delle esequie; la sosta in Chiesa o Tempio per la celebrazione di riti maggiori è subordinata all'autorizzazione del Sindaco.

#### **Art. 70** **Trasporto di resti e di ceneri**

Il trasporto di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri, da Comune a Comune o per o da Stato estero o dal Cimitero in altri luoghi autorizzati, deve essere autorizzato dal Sindaco o dalle Autorità di cui agli artt. 27 ,28,29 Reg. P.M.(D.P.R.285/90). Alla richiesta gli interessati dovranno allegare il nulla osta del responsabile del Cimitero di **CASTELLO DI CISTERNA** ed un estratto dell'atto di morte, oltre a tutta la documentazione occorrente.

Tali trasporti non sono soggetto né alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, né all'impiego di doppio feretro e di vettura funebre.

Ossa umane e resti mortali devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm.0,660, saldata a fuoco e recante nome

e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

#### **Art. 71** **Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione**

Il trasporto di salma in Cimitero d'altro Comune o nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal Cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Al decreto è successivamente allegato il nulla osta del Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

Peri imorti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25, commi 1 e 2, del D.P.R. 285/90.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con un unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

#### **Art. 72** **Trasporti all'estero o dall'estero di salme, di resti mortali, di ceneri.**

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione Internazionale di Berlino 10/02/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1369, o di Stati non aderenti a tale convenzione, nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso D.P.R. n. 285/90; in entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 del D.P.R. precitato. L'autorizzazione al Trasporto funebre in entrambi i casi è rilasciata dal Sindaco che sostituisce il Prefetto, così come previsto dalla Delibera di Giunta Regione Campania n. 1948 del 23/5/2003

Per i trasporti di resti mortali o ceneri all'estero o dall'estero si applicano le prescrizioni di cui al punto 8 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993.

#### **Art. 73** **Trasporti funebri a pagamento**

I trasporti funebri a pagamento all'interno del territorio comunale sono effettuati, a parità di condizioni, da imprese funebri.

Per la salvaguardia del rispetto e della conservazione dei riti funebri tradizionali e dei vari gruppi culturali, così come stabilito dall'art. 1 della Legge Regionale 12/2001, i trasporti funebri a pagamento si distinguono in:

a. trasporti funebri a trazione meccanica, eseguiti con autovetture allestite a carri funebri;

tb. trasporti funebri a trazione animale, eseguiti con carri funebri tradizionali trainati da cavalli di colore nero.

I carri funebri che sono utilizzati per eseguire i funerali, sia auto funebri o carri ippotrainati, devono essere tenuti a disposizione fino all'arrivo al cimitero.

Il trasporto stesso deve avvenire con mezzi indicati nell'art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

#### **Art. 74** **Disciplina delle attività di trasporto funebre.**

Compete al sindaco, a termini dell'articolo 50, comma 7 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 22 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, disciplinare le modalità di esecuzione della attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:

- a) orari di svolgimento dei servizi,
- b) orari di arrivo nei cimiteri,
- c) giorni di sospensione dell'attività funebre,
- d) viabilità dei veicoli utilizzati per i trasporti funebri,
- e) termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie e nelle camere ardenti,
- f) luoghi per la sosta di autofunebri in transito.

#### **Art. 75** **Esercizio del trasporto funebre**

Il servizio di trasporto funebre è servizio pubblico essenziale, ad ogni effetto di legge, sul quale il Comune rinuncia al regime di privativa.

L'esercizio di tale servizio è disciplinato dal Capo IV del D.P.R. 285/1990 e dal presente regolamento.

L'amministrazione comunale esercita, tramite propri addetti incaricati dal Sindaco, funzioni di vigilanza e coordinamento sui servizi di trasporto funebre, da chiunque effettuati, nell'ambito del territorio Comunale, al fine di garantirne la regolarità e l'ordinato accesso ai cimiteri cittadini

Le funzioni di cui al comma 1 del presente articolo devono essere esercitate in modo da garantire che l'attività di trasporto possa essere svolta da tutti gli operatori in condizioni di parità, anche in ordine all'accesso ai cimiteri e alla disponibilità di sepolture

Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi

#### **Art. 76** **Tipologia dei trasporti funebri**

I trasporti funebri sono:

A) esercitati in regime di libera concorrenza, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, da qualsiasi impresa di onoranze e/o trasporti funebri in possesso dei requisiti di legge e secondo le norme del presente regolamento. In tal caso il servizio è a pagamento ed a carico dei familiari del defunto.

B) posti a carico del comune per le seguenti tipologie di trasporti, secondo le tariffe indicate dal presente regolamento:

a) salme di persone morte in solitudine, presso case di riposo, ospedali, e per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, desunto dalla loro assenza prima e dopo le esequie, con diritto di rivalsa in caso di comparsa a posteriori di eventuali eredi;

b) salme di persone indigenti, prive di eredi o parenti sino al 4° grado, ovvero appartenenti a famiglie bisognose, persone per le quali venga accertato lo stato di povertà da parte del competente Ufficio Servizi Sociali, trattandosi di persone già beneficiarie di prestazioni assistenziali di tipo economico; tale eventualità può verificarsi anche nel caso che i parenti ed affini entro il 4° grado abbiano rinunciato alla successione, pur avendone titolo;

c) salme di persone ignote e di cui non sia possibile accertare l'identità;

d) nati morti, feti, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali qualora non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali.

e) salme accidentate o rinvenute cadavere sul territorio, dal luogo di decesso al deposito di osservazione o all'obitorio, e da qui, sempre su indicazione dell'Autorità Giudiziaria o del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL, trasportate in altre strutture sanitarie per eventuali accertamenti autoptici, e ritorno.

#### **Art. 77**

##### **Requisiti dell'e imprese esercenti il servizio**

**Le imprese che intendono eseguire i trasporti funebri devono garantire in via continuativa e funzionale il possesso di mezzi e organizzazione adeguata e di personale munito di specifica qualifica professionale di cui alla Delibera di Giunta Regionale n°963 del 15.5.2009.**

**L'impresa deve dimostrare di possedere:**

- a) ***Autorizzazione amministrativa o comunicazione di apertura di esercizio di vicinato per la vendita di casse funebri e articoli funebri, disposizioni sul commercio, D.Lgs 114;***
- b) ***Autorizzazione amministrativa di P.S., art. 115 del T.U.L.P.S. per il disbrigo pratiche inerenti al decesso di persona;***
- c) ***Idoneità sanitaria per l'autorimessa addetta al ricovero dei carri funebri, previsto dall'21 del D.P.R. n°285/90, sufficiente ad accogliere i carri funebri dell'impresa ed anche eventuali carri funebri di passaggio;***
- d) ***Idoneità sanitaria per ogni caro funebre di cui all'art.20 del D.P.R. n°285/90, da utilizzare per lo svolgimento dei trasporti funebri;***
- e) ***Documentazione prevista dalla legge n°80/2008, misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;***
- f) ***Personale munito di specifica qualifica professionale di cui alla delibera di Giunta o n°963 del 15.5.2009, necessario per gestire l'attività di trasporto funebre, dichiarato nel documento di cui al punto e), comunque non inferiore a un direttore tecnico per la sede e per ogni filiale e quattro operatori funebri, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, regolato dal C.C. N. L.L. del settore funebre.***

Le imprese che intendono effettuare trasporti funebri in città devono preventivamente inviare all'Ufficio Servizi Demografici, un elenco dei mezzi e del personale che intendono utilizzare per i servizi di trasporto funebre, elenco che deve essere costantemente aggiornato in base alle variazioni intervenute.

**Le Imprese di Onoranze Funebri per effettuare trasporti funebri in città, devono essere in possesso di auto funebre autorizzata tale da assicurare il regolare e decoroso disimpegno dei servizi di trasporto loro commissionati dai cittadini, assicurando inoltre un regolare disimpegno del servizio anche in condizioni di forte aumento della domanda (picchi di mortalità).**

La dotazione di mezzi deve essere tale da consentire di adibire ad

ogni servizio, adeguati strumenti per facilitare e rendere decorosi la movimentazione dei feretri.

La dotazione di personale dipendente di cui al comma 2) del presente articolo, deve essere comunque tale da garantire - per ciascun servizio - la presenza del personale necessario ad eseguire le operazioni in condizioni non solo di decoro ma anche di sicurezza, in base alla documentazione di cui al D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., documentazione di cui tutte le ditte che esercitano il servizio di trasporto funebre devono essere dotate.

A fini di garanzia del corretto svolgimento dell'attività, le imprese che effettuano trasporti funebri devono operare mediante personale, con regolare rapporto di lavoro subordinato e continuativo, personale in possesso dei requisiti formativi di cui all'art. 7, comma 1, definiti con delibera di Giunta Regionale 15/05/2009 n. 963, per il quale devono adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di oneri fiscali, contributivi, previdenziali, assicurativi e dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

L'impresa esercente il trasporto può in casi eccezionali (concomitanza di più funerali) avvalersi, ad integrazione dei propri, della disponibilità di mezzi e di personale forniti da terzi (imprese di servizio, altri fornitori convenzionati purché dotati delle caratteristiche richieste, e tenuti in solido con l'impresa committente a dimostrare il possesso dei requisiti previsti.

Il personale adibito al servizio di trasporto funebre deve essere dotato di apposite divise uguali per tutti gli addetti e per ogni servizio.

#### **Art. 78**

##### **Carri funebri adibiti al trasporto**

I carri funebri utilizzati per il trasporto a trazione meccanica devono essere conformi alle norme del codice della strada e riconosciuti idonei dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile.

Gli autofunebri devono essere dotati di dispositivi atti a consentire la riduzione di velocità e ad evitare rumori ed esalazioni moleste.

I carri funebri devono essere conformi alle norme di polizia mortuaria e segnatamente a quanto stabilito dall'art. 20 del DPR 10 settembre 1990 n. 285.

Sui carri funebri deve essere conservata copia dei prescritti controlli annuali dei competenti servizi di igiene pubblica.

#### **Art. 79**

##### **Incarico ad eseguire il servizio**

La scelta delle imprese funebri da parte dei cittadini è libera e comunicata direttamente all'ufficio o alla sede della stessa impresa, la quale può espletare a richiesta del cittadino le incombenze necessarie al trasporto funebre, quali allestimento delle camere ardenti, fornitura cofano funebre, stampa manifesti di lutto, confezioni di fiori.

La negoziazione degli affari inerenti l'espletamento dell'attività di impresa funebre, deve avvenire esclusivamente nella sede dell'impresa funebre. È ammessa la contrattazione dei servizi funebri fuori della sede dell'impresa, solo se il committente lo richiama espressamente, in comunque i casi, al cliente deve essere mostrata copia dei servizi e delle tariffe standardizzate di cui all'art. 83, nonché formulario tariffario di tutte le prestazioni di servizio e delle forniture disposte dall'impresa.

E' assolutamente vietato alle imprese funebri sostare nei pressi di ospedali, nosocomi, cliniche geriatriche e l'abitazione di morienti per presentare all'occorrenza offerta dei propri servizi.

#### **Art.80 Tariffe dei servizi funebri standardizzati**

Il servizio funebre fornito dall'impresa funebre, comprende l'utilizzo di un autofunebre o carro ippotrainato con autista e quattro necrofori, il carico della cassa funebre con salma già incassata e chiusa, sul mezzo di trasporto scelto, il trasporto dall'abitazione del defunto con sosta in chiesa o luogo della commemorazione, lo scarico e successivo ricarico del feretro sull'autofunebre o sul carro ippotrainato nei luoghi di esequie o di riti fino al cimitero.

Le imprese funebri, devono, su richiesta dei familiari del defunto, fornire anche servizi funebri standardizzati, così come previsto dal Codice Deontologico delle Imprese Funebri allegato alla Legge Regionale n. 12 del 24.11.2001, nel rispetto delle tradizioni del rito funebre, applicando le seguenti tariffe:

- a. funerale di tipo economico da inumazione, con auto funebre di tipo semplice, con cofano economico in pino o altro legno simile, prestazione di personale necroforo per la movimentazione del feretro, diritti di Agenzia per il disbrigo pratiche, totale € 1.500,00 di cui solo per il trasporto € 300,00;
- b. funerale di tipo economico da tumulazione, con auto funebre di tipo semplice, con cofano economico in pino o altro legno simile, con cassa di zinco interna alla cassa di legno, prestazione di personale necroforo per la movimentazione del feretro e prestazione di stagnino per la sigillatura cassa, diritti di Agenzia per il disbrigo pratiche, totale € 2.000,00 di cui solo per il trasporto € 300,00;

c. funerale per bambini, con auto funebre di tipo medio di colore chiaro, con cofano di tipo medio in legno di tipo noce o simile di colore bianco, prestazione di personale necroforo per la movimentazione del feretro, diritti di Agenzia per il disbrigo pratiche, totale € 1.300,00;

d. solo trasporto funebre per salme provenienti da fuori comune, con auto funebre di tipo economico, prestazione di personale necroforo per la movimentazione del feretro, totale € 300,00;

e. Servizi funebri con carro funebre e cassa funebre diversa dai punti precedenti, su richiesta dei familiari del defunto, saranno a libera trattazione, così come i trasporti di feti, prodotti abortivi, nonché nel caso di trasporto di pezzi anatomici.

Il listino prezzi di cui ai punti a), b), c) e d) del comma precedente, debitamente firmato dal titolare dell'impresa ed esposto ben visibile nella sede, deve in qualunque circostanza essere disponibile alla richiesta della clientela.

#### **Art. 81 Diritti fissi**

I trasporti funebri a pagamento, eseguiti nell'ambito del territorio comunale, sono soggetti alla corresponsione di un diritto fisso, ai sensi dell'art. 19 comma 2 del DPR 285/90, pari ad € 100,00 per ogni trasporto funebre effettuato con autofunebre di qualsiasi tipo ed € 200,00 per ogni trasporto funebre effettuato con carro ippotrainato di qualsiasi tipo. Per le tariffe standardizzate di cui al precedente art. 83, il diritto fisso è incluso nel prezzo di tariffa.

Ai sensi dell'art. 19 comma 3 del DPR 285/90, sarà riscosso analogo diritto fisso per il trasporto di cadaveri destinati ad altri Cimiteri di altri Comuni, o provenienti da altri Comuni e diretti al Cimitero di **CASTELLO DI CISTERNA**, per un importo di € 300,00.

Il diritto fisso di cui al comma 1 e 2 è dovuto per i trasporti di ceneri, resti ossei, resti mortali e parti anatomiche, e non per i trasporti di salme di militari eseguiti dalle Amministrazioni militari con mezzi propri e negli altri casi previsti da leggi e regolamenti.

Il diritto fisso dovrà essere versato nelle casse comunali prima del trasporto e, comunque, entro tre giorni dallo stesso.

#### **Art. 82 Esecuzione del servizio**

Le imprese funebri devono eseguire il servizio con la massima puntualità e diligenza, accertandosi che le autofunebri o i carri ippotrainati nonché il vestiario del personale siano sempre in perfetto ordine ed in piena

efficienza. I suddetti mezzi devono essere mantenuti puliti e periodicamente disinfettati. L'impresa curerà la prevenzione dell'imbrattamento delle strade dalle deiezioni dei cavalli preoccupandosi anche di ripulire la sede stradale se sporca dallo sterco.

Le imprese funebri sostengono direttamente tutti i costi del servizio di trasporto ed assumono ogni responsabilità nei confronti del personale e dei terzi, derivanti da qualsiasi atto o fatto inerente allo svolgimento del servizio. Il responsabile direttore dell'impresa funebre o altro dipendente preposto assumono le responsabilità quali incaricati del trasporto e devono munirsi della documentazione prescritta del D.P. .R. 285/90 per il trasporto funebre di salma.

I trasporti di salme provenienti da altri Comuni si distinguono in:

- a. trasporti diretti al Cimitero;
- b. trasporti diretti al Cimitero con sosta nel territorio cittadino;

Per i trasporti di cui alla lettera a) nessun obbligo del presente Regolamento assoggetta le imprese funebri che vi provvedono se non il pagamento del diritto fisso di cui all'art. 84 comma 2.

Per i trasporti di cui alla lettera b), con sosta nel territorio comunale per le relative onoranze, il trasporto funebre nel territorio comunale dovrà essere effettuato da impresa funebre dal Comune di **CASTELLO DI CISTERNA**. Pertanto la ditta non provvederà a lasciare la salma in Chiesa o nel luogo previsto per la partenza delle esequie cittadine subentrando per le esequie una ditta dal Comune, applicando la tariffa di cui al punto d) del comma 2 dell'art. 83.

### **Art. 83 Personale addetto al servizio**

Le imprese devono mettere a disposizione il personale necessario, il quale dovrà provvedere a prelevare il feretro, depositarlo, scaricarlo presso il cimitero per consegnarlo al personale addetto alla sepoltura, corredato dalla relativa documentazione. Le imprese devono, inoltre, fornire a propria cura e spese al proprio personale, decorose divise (una invernale ed una estiva) da sostituirsi periodicamente.

Tutto il personale, nell'adempimento delle proprie mansioni, dovrà tenere un contegno corretto e dignitoso, di ciò si rende comunque, ad ogni effetto, garante ciascuna impresa, la quale dietro semplice invito dell'Amministrazione, dovrà allontanare quel personale ritenuto non idoneo al servizio.

Le imprese sono tenute ad osservare per tutto il personale, con onere a loro totale carico, le norme derivanti da leggi, regolamenti, decreti e contratti nazionali ed integrativi di lavoro e qualsiasi altra disposizione vigente in materia di lavoro. In particolare le imprese dovranno provvedere a produrre al Comune:

- a. Copia autenticata del Libro Matricola, con i nominativi del personale adibito al servizio, regolarmente iscritto all'INPS e all'INAIL, necessario per effettuare il trasporto funebre, dichiarati nel documento di cui al punto b);
- b. Copia del documento previsto dall'art.4 della L.626/94;
- c. Comunicazione tempestiva di eventuali variazioni.

### **Art.84 Obblighi assicurativi**

Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali e contro gli infortuni sul lavoro sono a carico delle imprese, le quali sono le sole direttamente responsabili.

### **Art.85 Responsabilità ed assicurazioni**

Le imprese è direttamente responsabile di fronte ai terzi, nonché di fronte al Comune, dei danni di qualsiasi natura, sia a cose, sia a persone, causati nello svolgimento del servizio. L' Amministrazione declina ogni responsabilità al riguardo.

### **Art. 86 Soggezione a leggi e regolamenti**

Oltre alle prescrizioni del presente regolamento le imprese funebri sono soggette alle prescrizioni previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990 e dell'art. 1 comma 75 della L.R. n. 2 del 21.01.2010, nonché a tutte le disposizioni igienico sanitarie concernenti il trasporto funebre. Si ritengono, infine, qui richiamate per la loro esatta osservanza tutte le norme e disposizioni generali e speciali emanate e emananti riguardanti l'uso e la circolazione dei veicoli.

### **Art. 87 Vigilanza e controlli**

In qualunque momento e senza preavviso potranno essere esercitati controlli da parte del responsabile del servizio o da personale delegato. I consiglieri comunali, nell'ambito dei loro poteri di indirizzo e di controllo, potranno chiedere al Sindaco di verificare la corretta esecuzione dei



Trasporti ed Onoranze Funebri in ordine all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal DPR 285/90 e dal presente Regolamento.

## **TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

### **CAPO I DISPOSIZIONI VARIE**

#### **Art. 88.**

#### **Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti**

All'interno del Cimitero può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

#### **Art. 89.**

#### **Mappa**

Presso l'Ufficio comunale preposto è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

#### **Art. 90**

#### **Annotazioni in mappa**

Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;

- c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- d) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- e) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

#### **Art. 91.**

#### **Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

Il Responsabile del Servizio per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:

a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;

c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;

d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

I registri debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.

In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

#### **Art. 92.**

#### **Schedario dei defunti**

Entro un anno dall'approvazione del presente regolamento viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informativi

Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro, terrà annotati in ordine alfabetico, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono

contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura.

#### **Art. 93** **Scadenario delle concessioni**

E' da istituire lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Il Responsabile del Servizio è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, delle concessioni in scadenza.

### **CAPO II** **NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 94.** **Efficacia delle disposizioni del Regolamento**

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua adozione. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Gli adempimenti di cui all'art. 41, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

#### **Art. 95.** **Cautele**

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree,

archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc..., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

#### **Art. 96.** **Responsabile del Servizio**

Ai sensi dell'art. 107, 3 comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Concorrono con il Responsabile del Servizio, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

#### **Art. 97.** **Concessioni pregresse**

Salvo quanto previsto dall'art. precedente le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

#### **Art. 98.** **Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio**

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il

relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

**Art. 99.  
Tariffe**

Per le tariffe cimiteriali si rimanda ad apposito atto.

**Art. 100.  
Norma finale e di rinvio**

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supp. ord. alla G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2001) alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. n. 158 del 8 luglio 1993) ed alla circolare del Ministero della

Sanità 31 luglio 1998, n. 10 (G.U. n. 192 del 19 agosto 1998).

Le norme in contrasto con il presente regolamento si intendono abrogate.

Il regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'ente.

Art. 1	2	Art. 23.	7
Oggetto	2	Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione	7
Art. 2.	2	Art. 24.	8
Competenze	2	Urne cinerarie e dispersione delle ceneri	8
Art. 3.	2	Art. 25.	8
Responsabilità	2	Orario	8
Art. 4.	2	Art. 26.	9
Cimitero	2	Disciplina dell'ingresso	9
Art. 5.	2	Art. 27.	9
Disposizioni generali Vigilanza	2	Divieti speciali	9
Art. 6.	2	Art. 28.	9
Reparti speciali nel cimitero	2	Riti funebri	9
Art. 7.	3	Art. 29.	9
Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali	3	Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni	9
Art. 8.	3	Art. 30.	10
Disposizioni generali	3	Fiori e piante ornamentali	10
Art. 9.	3	Art. 31.	10
Piano regolatore cimiteriale	3	Materiali ornamentali	10
Art. 10.	4	Art. 32.	10
Inumazione	4	Sepolture private	10
Art. 11.	4	Art. 33.	11
Cippo	4	Durata delle concessioni	11
Art. 12.	4	Art. 34.	11
Tumulazione	4	Modalità di concessione	11
Art. 13.	4	Art. 35.	11
Deposito provvisorio	4	Uso delle sepolture private	11
Art. 14.	5	Art. 36	11
Esumazioni ordinarie	5	Manuntezione	11
Art. 15.	5	Art. 37.	12
Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	5	Costruzione dell'opera – Termini	12
Art. 16.	5	Art. 38.	12
Esumazione straordinaria	5	Disciplina delle attività edilizie	12
Art. 17.	5	Art. 39.	12
Estumulazioni	5	Edicole funerarie	12
Art. 18.	6	Art. 40.	13
Esumazioni ed estumulazioni.	6	Cappelle funerarie.	13
Art. 19.	6	Art. 41.	13
Raccolta delle ossa	6	Divisione, Subentri	13
Art. 20.	6	Art. 42.	13
Oggetti da recuperare	6	Rinuncia a concessione di sepolture individuali della durata di 99 anni	13
Art. 21.	6	Art. 43.	14
Disponibilità dei materiali	6	Rinuncia a concessione di aree libere, con parziale o totale costruzione, della durata di 99 anni	14
Art. 22.	7	Art. 44.	14
Crematorio	7	Revoca	14

Art. 45.	14	Articolo 70	20
Decadenza	14	Trasporto di resti e di ceneri	20
Art. 46.	14	Articolo 71	20
Provvedimenti conseguenti la decadenza	14	Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione	20
Art. 47.	15	Articolo 72	20
Estinzione	15	Trasporti all'estero o dall'estero di salme, di resti mortali, di ceneri.	20
Art. 48.	15	Articolo 73	21
Accesso al cimitero	15	Trasporti funebri a pagamento	21
Art. 49.	15	Articolo 74	21
Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri	15	Disciplina delle attività di trasporto funebre.	21
Art. 50.	16	Articolo 75	21
Responsabilità - Deposito cauzionale	16	Esercizio del trasporto funebre	21
Art. 51.	16	Articolo 76	21
Recinzione aree - Materiali di scavo	16	Tipologia dei trasporti funebri	21
Art. 52.	16	Articolo 77	22
Introduzione e deposito di materiali	16	Requisiti dell'e imprese esercenti il servizio	22
Art. 53.	16	Articolo 78	22
Orario di lavoro	16	Carri funebri adibiti al trasporto	22
Art. 54.	16	Articolo 79	22
Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti	16	Incarico ad eseguire il servizio	22
Art. 55.	16	Art.80	23
Vigilanza	16	Tariffe dei servizi funebri standardizzati	23
Art. 56.	16	Art. 81	23
Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	16	Diritti fissi	23
Art. 57	17	Art. 82	23
Necroforo	17	Esecuzione del servizio	23
Art. 58	17	Art. 83	24
Custode	17	Personale addetto al servizio	24
Art. 59 Definizione di trasporto funebre	17	Art.84	24
Art. 60	18	Obblighi assicurativi	24
Norme generali per i trasporti	18	Art.85	24
Art. 61	18	Responsabilità ed assicurazioni	24
Feretro individuale - deposizione	18	Art. 86	24
Art. 62 Autorizzazione alla sigillatura del feretro ed al seppellimento di cadaveri di nati morti, ossa, feti ecc.	18	Soggezione a leggi e regolamenti	24
Art. 63 Sigillatura del feretro	18	Art. 87	24
Art. 64	18	Vigilanza e controlli	24
Feretri per inumazioni, tumulazioni e trasporti	18	Art. 88.	25
Articolo 65 Fornitura feretri gratuiti e a pagamento	19	Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti	25
Articolo 66 Verifica feretri	19	Art. 89.	25
Articolo 67 Piastrina di riconoscimento	19	Mappa	25
Articolo 68 Trasporto della salma non in sede di funerale	19	Art. 90	25
Articolo 69	20	Annotazioni in mappa	25
Riti religiosi	20	Art. 91.	25
		Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	25
		Art. 92.	25

Schedario dei defunti	25
Art. 93	26
Scadenario delle concessioni	26
Art. 94.	26
Efficacia delle disposizioni del Regolamento	26
Art. 95.	26
Cautele	26
Art. 96.	26
Responsabile del Servizio	26
Art. 97.	26
Concessioni pregresse	26
Art. 98.	26
Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio	26
Art. 99.	27
Tariffe	27
Art. 100.	27
Norma finale e di rinvio	27